

	COMUNE DI ARNONE	
	PROVINCIA DI TERNI	
	N. XXXXXXXX di Rep.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARNONE E L'ENTE DEL TERZO	
	SETTORE XXXXXXXXXXXX PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI	
	SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA A BORDO DELLO SCUOLABUS	
	L'anno 2026, il giorno XXXXXX del mese di XXXXXX, presso la sede municipale	
	del Comune di Arrone, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di	
	legge:	
	TRA	
	Il Comune di Arrone – C.F. 00069210557, rappresentato dal Responsabile dell’ Area	
	Amministrativa COSTANZA FIORETTI, nata a ARNONE il 23/02/1960	
	E	
	L'Ente del Terzo Settore XXXXXXXXXXXX (C.F./P.IVA XXXXXXXXXXXX), con sede	
	legale in XXXXXXXXXXXX iscritto al RUNTS al n. XXXXXXXXXXXX sezione	
	XXXXXXXXXX, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante Pro	
	Tempore, Sig. XXXXXXXXXXXX	
	Mantenendo ferme le premesse esposte nella delibera di Giunta Comunale n. XXX	
	del XXXX,	
	SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, da parte dell'ETS, del	
	servizio di sorveglianza, accompagnamento, vigilanza e assistenza degli alunni delle	
	scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio del Comune di Arrone a	
	Pag. 1 / 6	

bordo degli automezzi adibiti al trasporto scolastico.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CONSISTENZA

NUMERICA

Il servizio dovrà essere svolto in stretta coordinazione con il calendario scolastico e secondo gli orari, le linee e le fermate stabiliti dall'Amministrazione Comunale, d'intesa con la ditta esterna affidataria del servizio di trasporto.

L'ETS si impegna a mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione un contingente di almeno 6 (sei) volontari, idonei e formati, al fine di garantire la copertura costante dei turni e le necessarie sostituzioni in caso di assenza o impedimento di uno degli addetti.

L'ETS si impegna a comunicare formalmente al Comune di Arrone, prima dell'avvio effettivo del servizio, l'elenco nominativo dei volontari impiegati, corredato dai relativi codici fiscali, aggiornando tempestivamente tale elenco in caso di variazioni successive.

Il personale addetto alla sorveglianza (volontari dell'ETS) dovrà:

- a) Assistere gli alunni durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo, assicurandosi che avvengano in condizioni di massima sicurezza.
- b) Vigilare sul comportamento dei minori durante il tragitto, accertandosi che rimangano seduti e utilizzino le cinture di sicurezza ove presenti.
- c) Consegnare gli alunni, al ritorno, esclusivamente ai genitori o ai soggetti maggiorenni espressamente autorizzati/delegati.

ART. 3 - OBBLIGHI DI CONDOTTA, VIGILANZA E CLAUSOLA DI

SOSTITUZIONE

L'ETS garantisce che il personale impiegato sia idoneo allo svolgimento del servizio, sia dotato di adeguata attitudine psicofisica e goda dei diritti civili e politici.

I volontari sono tassativamente tenuti ad assicurare, nello svolgimento dell'attività e nel contatto con i minori e le famiglie, un contegno improntato alla massima correttezza, puntualità, riservatezza e un linguaggio corretto e adeguato alla delicatezza del servizio scolastico.

Qualora l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di segnalazioni verificate delle famiglie o delle istituzioni scolastiche, rilevi un contegno scorretto, un linguaggio non idoneo o gravi inadempienze da parte di uno o più volontari, il Comune richiederà formalmente e per iscritto la tempestiva sostituzione del soggetto segnalato. L'ETS sarà tenuto a provvedere alla sostituzione immediata, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla richiesta, con altro volontario idoneo incluso nell'elenco di cui all'Art. 2.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, l'ETS si impegna a verificare preventivamente l'assenza di condanne per i reati contro i minori, mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale per ciascun volontario inserito nell'elenco.

ART. 4 - VERIFICHE E CONTROLLI SUL SERVIZIO

Il Comune di Arrone, tramite il Responsabile del Servizio o personale appositamente incaricato, si riserva la facoltà di svolgere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche e controlli sulle modalità di esecuzione del servizio, sulla presenza effettiva dei volontari a bordo dei mezzi e sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

I volontari dell'ETS sono tenuti a collaborare con il personale comunale incaricato dei controlli, fornendo le informazioni richieste e agevolando le operazioni di verifica.

ART. 5 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'ETS si assume l'esclusiva e piena responsabilità, sia civile che penale, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché per l'operato, i comportamenti e le eventuali omissioni dei volontari da esso impiegati a bordo degli scuolabus.

L'ETS solleva integralmente il Comune di Arrone da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi (ivi compresi gli utenti del servizio, le loro famiglie o la ditta esterna affidataria del trasporto) in conseguenza di fatti o eventi dannosi che dovessero verificarsi a bordo dei mezzi o durante le operazioni di salita e discesa, riconducibili a colpa, dolo o negligenza del personale dell'ETS o a carenze nell'organizzazione del servizio di sorveglianza.

ART. 6 - NATURA DEL RAPPORTO E DIVIETO DI LUCRO

Il rapporto intercorrente tra il Comune di Arrone e l'ETS ha natura esclusivamente collaborativa e sussidiaria, escludendo qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra il personale dell'ETS e l'Amministrazione Comunale.

La convenzione è regolata dal principio dell'assenza di scopo di lucro.

Art. 7 - Regime economico e rimborsi spese

Il Comune di Arrone riconoscerà all'ETS esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per lo svolgimento del servizio, entro il limite massimo complessivo di € 4.000,00 annui.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 e 4 del D.Lgs. 117/2017, sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Sono tuttavia ammissibili i rimborsi erogati dall'ETS ai propri volontari a fronte di autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), purché non superino la misura di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili, e a condizione che l'organo sociale dell'ETS abbia preventivamente deliberato le tipologie di spesa e le attività per le quali tale modalità è ammessa.

L'ETS si assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità dei rimborsi corrisposti ai propri volontari, garantendo che gli stessi siano correlati esclusivamente a spese connesse all'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione e che i volontari siano edotti dell'obbligo di conservazione delle pezze giustificative delle spese autocertificate.

I rimborsi saranno liquidati dal Comune all'ETS dietro presentazione di note di debito trimestrali/semestrali, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle attività svolte e dall'attestazione del Presidente dell'ETS circa la regolarità delle autocertificazioni acquisite.

ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'ETS provvede a garantire che tutti i volontari/operatori impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (RC), in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Copia delle polizze assicurative e delle ricevute di pagamento del premio deve essere depositata presso il Comune prima dell'avvio del servizio.

ART. 9 - DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE

La presente convenzione ha validità per anni 3 Anni Scolastici con decorrenza dal 14/09/2026 e scadenza il 30/06/2029 con opzione di proroga per ulteriori due Anni Scolastici.

È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dalla convenzione per comprovati motivi, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.

	Il Comune si riserva il diritto di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi
	dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi e ripetute inadempienze nello svolgimento del
	servizio, previa formale diffida rimasta infruttuosa per 10 giorni.

	ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
--	--------------------------------------

	Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in forza
	della presente convenzione nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
	e della normativa nazionale vigente.

ART. 11 - FORO COMPETENTE E REGISTRAZIONE

	Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o
	esecuzione della presente convenzione, il foro competente in via esclusiva è il Foro
	di Terni.

	Il presente atto, redatto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso
	d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di eventuale registrazione sono a carico
	della parte che la richiede.

	Per il Comune di Arrone
--	-------------------------

	Costanza Fioretti
--	-------------------

	Per l'ente del terzo settore
--	------------------------------

	XXXXXXXXXXXXXXXX
--	------------------